

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00604/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 604 del 2025, proposto da

Concetta Scarcello, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

per l'ottemperanza

anche mediante la nomina di un Commissario ad acta del giudicato formatosi sulla Sentenza del T.A.R. Pescara, sez. I, n. 282 del 9 luglio 2025 che ha accolto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente

e per la declaratoria di nullità

- del D.R. Rep. n. 1878/2025 del 2 dicembre 2025 recante “Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2025/2026”;

- ove occorra e anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il Regolamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia, il D.R. n. 920 del 2021, il Regolamento di Ateneo nonché lo Statuto di Ateneo;

nonché, in ogni caso, per la condanna

- dell'Ateneo resistente al pagamento in favore della ricorrente di una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.;

- dell'Ateneo al risarcimento dei danni subiti e *subendi* dalla ricorrente a causa della mancata esecuzione della predetta sentenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la memoria depositata in data 8 aprile 2026 da valere, ove occorra, anche quale atto di motivi aggiunti, con cui parte ricorrente contesta altresì il verbale n. 3 del 17 febbraio 2026, recante l'approvazione della graduatoria generale di merito relativa alla procedura per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, pubblicata in data 20 febbraio 2026, nonché del primo, secondo, terzo e quarto scorrimento della

medesima graduatoria e di ogni ulteriore successivo scorrimento;

Rilevato che la ricorrente, ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria finale, in quanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati, richiede a questo Tribunale di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

Vista la successiva memoria in data 19 aprile 2026 con cui parte ricorrente rappresenta che la memoria sopra richiamata è stata notificata anche all'unico soggetto ammesso al secondo anno di corso, Sig. De Maio Daniel, presso l'indirizzo fisico comunicato dall'Amministrazione resistente in riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente in data 23 febbraio 2026 e che, tuttavia, la notifica non è andata a buon fine per asserita irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato nel plico;

Rilevato che la ricorrente ha chiesto quindi di essere autorizzata, ex art. 44, co. 4, c.p.a., alla rinnovazione della notificazione nei confronti del soggetto controinteressato come sopra individuato;

Ravvisata quindi l'esigenza di disporre, ai sensi degli artt. 27, co. 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, assumendo gli stessi la veste di potenziali controinteressati, ritenendo altresì sul punto di poter autorizzare ex art. 49, co. 3, c.p.a. la richiesta modalità di notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero di soggetti coinvolti;

Ritenuto, a tal fine, che la notificazione dovrà avvenire con le seguenti modalità:

l'avviso dovrà recare l'indicazione in particolare: dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; del numero di registro generale del ricorso; del nome della parte ricorrente; del testo integrale del ricorso introduttivo e della memoria a valere quale atto per motivi aggiunti; dell'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; dell'indicazione del numero della presente

ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami. In ordine alle prescritte modalità l'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso contenente l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, di cui dovranno essere riportati gli estremi e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata dall'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti entro il termine perentorio di gg. 15 (quindici) dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza e che la parte ricorrente dovrà provvedere nei successivi gg. 5 (cinque) al deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione;

Ritenuto, altresì, di dover autorizzare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'unico soggetto ammesso al secondo anno di corso, Sig. De Maio Daniel, a carico di parte ricorrente, che dovrà provvedere in tal senso entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e dovrà depositare in giudizio la prova dell'avvenuta notificazione nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal compimento della notificazione;

Ritenuto, infine, di dover rinviare la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del giorno 27 novembre 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) così statuisce:

- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- ordina alla parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notificazione nei

sensi e nei termini di cui in motivazione;

- rinvia la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del giorno 27 novembre 2026.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO